

Verbale di Assemblea straordinaria

In data 7.10.2022 alle ore 20, si è riunita presso la sede legale in S.Agnello alla via Crawford 28, l'Assemblea dell'Associazione COMPLETAMENTE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Serena Abbondandolo che, constatata la corretta convocazione e che sono presenti n. 5 soci aventi diritto al voto su n. 6 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Alessio Lucenteforte che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di iscriversi al RUNTS.

Il Presidente informa i presenti che ha ricevuto nota prot. 286322 del 31.05.22 dall'Ufficio Regionale del RUNTS il quale respingeva l'iscrizione e chiedeva di apportare delle modifiche allo statuto sociale.

In base alle indicazioni pervenute è stato modificato lo statuto che qui si allega.

Il Presidente legge quindi gli articoli modificati evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.50.

Il Presidente

Serena Abbondandolo

Il Segretario

Alessio Lucenteforte

Agenzia Entrate  **Direzione Provinciale II di Napoli**
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia
Atto registrato al n. 2888 53
In data ESAME 12.5.072
Totale versato ESAME 12.5.072
Il Direttore Territoriale

DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. 5
DEL 2022

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
FIGLIONE



STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1 — Costituzione e durata

E' costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti c.c., una associazione culturale denominata "CompletaMente" che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "CompletaMente". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare, a decorrere dall'avvenuta iscrizione al RUNTS.

Art. 2—Sede

L' Associazione ha sede in Sant'Agnello. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, uffici mobili, uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero, previa delibera dell'assemblea.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3— Finalità

COMPLETAMENTE è un'associazione democratica che, senza scopo di lucro e indipendentemente da ogni fede politica, razziale e religiosa, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione ha come finalità precipua di promuovere e attuare iniziative culturali che possano coinvolgere giovani e adulti in ogni ambito come musica, ballo, recitazione, pittura, fotografia, scultura, arti multimediali, scrittura, cinema, teatro e televisione, cultura enogastronomica, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico, raccolte di beneficenza a favore di persone svantaggiate.

A tal fine saranno organizzate manifestazioni, meetings, conferenze, concerti, spettacoli, mostre, esposizioni, presentazioni editoriali, visite guidate, passeggiate, eventi, seminari, lezioni e dibattiti.

Art. 4 —Attività istituzionali

L'associazione opera per il perseguimento degli scopi su indicati ed in linea con le attività di interesse generale suesposte nei seguenti modi:

- sviluppando una cultura associativa fra tutti gli iscritti che condividono le finalità dell'associazione;
- sviluppando una cultura della solidarietà nei confronti delle persone e delle collettività in condizioni di svantaggio sociale, economico e fisico;
- sviluppando una cultura ambientale e civica a tutela del territorio e dell'ambiente;
- proponendo, patrocinando, favorendo e realizzando manifestazioni di carattere culturale e artistico in ogni sua espressione anche legati alla realtà e alle tradizioni territoriali;



- curando direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- attivando rapporti di collaborazione e sottoscrivendo convenzioni con enti pubblici e privati per gestire edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato per attività culturali e ricreative e collaborando per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali;
- stabilendo rapporti con Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole in genere, enti privati, italiani e stranieri, al fine di incentivare gli scambi interculturali;
- intraprendendo ogni altra iniziativa ritenuta utile o necessaria a perseguire, direttamente o indirettamente, gli scopi prefissi.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come sopra definito, l'associazione potrà promuovere la adesione per affiliazione o il convenzionamento con enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali ed internazionali al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 —Attività secondarie

L'Associazione svolge, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale su menzionate, in via secondaria e strumentale e secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In particolare potrà:

- organizzare, coordinare e realizzare lezioni, convegni, esposizioni, seminari, festival e mostre aventi ad oggetto attività artistico-culturali, multimediali, culinarie, spettacoli, delle arti figurative e musicali, anche progettando, realizzando e commercializzando il relativo materiale didattico;
- promuovere la partecipazione dei propri associati a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e di danza, passeggiate naturalistiche, eventi culinari ed enogastronomici, come degustazioni e sagre sui prodotti



tipici locali sia curandone l'organizzazione in proprio sia attraverso la collaborazione con altri enti aventi le medesime finalità;

- curare la gestione di locali da utilizzare per la realizzazione delle attività svolte dalla associazione, come sale da adibire a concerto, corsi di musica, sale ascolto, conferenze e corsi di cucina;
- avviare ricerche di tradizioni e storia locale, legate al territorio della penisola sorrentina;
- valorizzare e tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio ed il patrimonio artistico attraverso passeggiate, trekking, escursioni, visite guidate, escursioni in barca;
- proporre, patrocinare, favorire e realizzare manifestazioni di carattere culturale e artistico in ogni sua espressione anche legati alla realtà e alle tradizioni territoriali;
- valorizzare la cultura enogastronomica con lezioni di cucina, eventi e manifestazioni in genere.

Art 6 - Organi Sociali

Gli organi Sociali sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore Unico nominato qualora sussistano requisiti di legge;
- L'Organo di controllo nominato qualora sussistano requisiti di legge.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.7 — Assemblea dei soci



L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati o su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili per altri sessanta in casi eccezionali, per l'approvazione del bilancio.

Nei casi di richiesta formale su indicata il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea senza indugio e deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente o chi ne fa le veci nomina un segretario.

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuo, dai soci onorari e dai componenti del Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Assemblea non è delegabile ad altro associato né a terzi. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Gli Enti e le società sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata. L'Assemblea quale organo deliberativo:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- formula il programma annuale dell'Associazione;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- approva altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o poste dagli associati.

L'**Assemblea straordinaria** si riunisce di regola ogni quattro anni per fissare le linee programmatiche generali dell'attività. Si riunisce, inoltre, su convocazione del Consiglio Direttivo, per apportare le modifiche allo statuto e deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e nominare i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata mediante avviso affisso presso la sede legale o pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o mediante posta elettronica, pec o raccomandata da inviare ai recapiti indicati nel libro soci almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti. Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservato nel libro delle adunanze a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8 — Eleggibilità

Chiunque, socio o non socio, può essere eletto alle cariche associative se maggiore d'età. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 9 — Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente eletto in seno al medesimo e due consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e un altro con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa dall'Assemblea a maggioranza degli aderenti.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, o da 2/3 dei consiglieri con avviso affisso presso la sede legale o mediante posta elettronica, pec o raccomandata almeno quattro giorni prima della data della riunione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da trattare.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In seno al Consiglio le decisioni vengono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Non sono ammesse deleghe.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne coordina l'attività;
- coordina l'attività dell'Associazione ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci e prende atto delle comunicazioni di recesso;
- nomina i Soci Onorari;
- amministra il patrimonio associativo;
- stabilisce la misura dei contributi annui, ordinari o straordinari, per le varie categorie di soci e determina le modalità e i termini di rinnovo;
- apre conti correnti presso istituti bancari;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- delibera sull'entità dei rimborsi spese da accordare ai collaboratori;
- prepara il bilancio annuale da sottoporre all'assemblea;
- aggiorna il libro delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro Soci;
- emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività;
- nomina i collaboratori esterni ed i consulenti dell'Associazione;
- accetta lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente o da uno dei consiglieri con delega del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservate nel libro delle adunanze a cura del Tesoriere. Qualora uno



dei Consiglieri per qualsiasi causa decada dall'incarico o non accetti, il Presidente ha facoltà di indicare altra persona che resterà in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea.

Art. 10 — Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 11— Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art.12 — Il Tesoriere

Il Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate e del pagamento delle spese, della tenuta e dell'aggiornamento del libro Soci, del libro delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adempie a tutte le mansioni di segreteria, predispone lo schema di bilancio.

Art.13 — Il Revisore Unico

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.16 — Associati

Nel perseguimento degli scopi e delle finalità di cui agli artt. 3-4 chiunque, anche minore di età, sia persona fisica sia persona giuridica sia ente non commerciale, può essere socio di COMPLETAMENTE senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, purché in possesso dei requisiti morali e sociali.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

In particolare, si raggruppano tre diverse categorie di soci:

1. soci ordinari; 2. soci sovventori; 3. soci onorari.



La qualità di socio si acquisisce previa richiesta scritta da presentarsi al Consiglio Direttivo dell'associazione che decreta l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il tesseramento è annuale, dall'uno di gennaio al trentuno di dicembre. L'adesione ha decorrenza, una volta accettata la richiesta, dal giorno del versamento della quota associativa. Le quote associative di tesseramento sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità e i termini di rinnovo.

La qualità di **socio ordinario** è attribuita a chiunque aderisca all'Associazione accettandone le finalità e gli scopi, e s'impegna a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto e il Regolamento. Ogni socio ordinario ha il dovere di perseguire attivamente con la propria opera di volontariato le finalità dell'associazione, partecipando attivamente alle assemblee, promuovendo le iniziative deliberate e dando il proprio contributo organizzativo alle opere che l'ente deciderà di intraprendere.

La qualità di **socio sovventore** è attribuita a tutti coloro che, condividendo le finalità del sodalizio, contribuiscono alla loro realizzazione elargendo liberalità a favore dell'associazione.



L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il Socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione. Il recesso è comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a mano o A.R. ed ha effetto immediato all'atto del ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può decretare la nomina di **soci onorari** nei confronti di soggetti che si siano distinti per meriti particolari nell'ambito artistico, sociale, culturale, economico e giuridico. Tutte le categorie di soci, ad eccezione dei soci onorari, godono del diritto di voto.

Art. 17 — Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenni che lo esercita attraverso colui che detiene la responsabilità genitoriale ai sensi della sentenza 23228/2017 della Cassazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.



Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 18 — Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto;
- b) per morosità che si protragga per un esercizio sociale decretata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione pronunciata dal Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento o per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.19 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 20 — Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, donazioni, erogazioni e lasciti diversi; 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere alcuna quota del patrimonio dell'associazione. Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali che non sono rimborsabili in nessun caso;
- b) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- c) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, enti pubblici e da organizzazioni alle quali l'associazione eventualmente aderisse;
- e) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 21 — Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale comprendente il rendiconto finanziario relativo a ciascun esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti né ai soci né ai terzi. Il bilancio è redatto materialmente dal Tesoriere, sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci. Il bilancio deve essere presentato in assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o al massimo entro centottanta giorni se sussistono motivazioni eccezionali.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 22 — Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria per i motivi previsti dall'art. 27 c.c. al quale si rinvia.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 — Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

